

Regolamento ricorso contro una decisione di ICB AG

1 Principio

Le decisioni di International Certification Bio Suisse AG (ICB AG) passano in giudicato al momento della loro emissione. Contro una decisione di ICB AG è possibile interporre ricorso per iscritto. Il ricorso tuttavia non ha effetto sospensivo. La decisione dell'ente di certificazione pertanto rimane valida fino alla decisione definitiva relativa al ricorso inoltrato. Il ricorrente viene informato immediatamente da ICB AG non appena è stata emessa la decisione definitiva.

2 Requisiti concernenti il ricorso

- Il ricorso deve essere chiaramente definito come tale.
- Il ricorso va inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
- Il ricorso va motivato e inviato a ICB AG allegando eventuali prove.
- Lecito al ricorso è l'impresa o una persona autorizzata dell'impresa (per esempio consulente).

3 Procedimento di prima istanza – ICB AG

- Dopo l'inoltro del ricorso sono inviati al ricorrente una conferma di ricezione (inclusa indicazione dei mezzi di impugnazione) e il presente regolamento.
- ICB AG chiede all'organismo di controllo una presa di posizione concernente la correttezza della documentazione e della situazione di fatto. Se ICB AG lo ritiene necessario, può ordinare all'organismo di controllo di eseguire controlli sul posto i cui costi vanno a carico del ricorrente.
- Se sono adottati nuovi fatti è possibile un riesame della decisione. Al ricorrente sarà comunicata la nuova decisione.
- Se non sono adottati nuovi fatti o se dopo il riesame la decisione rimane invariata, il ricorso è trasmesso all'organo di ricorso indipendente di ICB AG.

4 Procedimento di seconda istanza – organo di ricorso indipendente

- L'organo di ricorso indipendente* tratta i ricorsi inoltrati da produttori, trasformatori e commercianti contro le decisioni degli organismi di certificazione relativi al rispetto delle direttive Bio Suisse.
- Il ricorrente è informato se un ricorso è trasmesso all'organo di ricorso. Avrà pertanto di nuovo la possibilità di decidere se ritirare o meno il ricorso.
- Se il ricorrente decide di far giudicare la decisione in seconda istanza dall'organo di ricorso è tenuto a versare EUR 500.00. ICB AG riscuote tale importo da aziende all'estero prima del trattamento da parte dell'organo di ricorso. Se un ricorso viene respinto, l'importo servirà a coprire le spese procedurali. Il ricorrente in tal caso non dovrà sostenere ulteriori costi. In caso di decisione a favore del ricorrente tale importo gli verrà versato senza deduzione alcuna.
- L'organo di ricorso è la massima istanza. La sua decisione non può più essere contestata.

* „Organo di ricorso comune” indipendente di bio.inspecta e Bio Test Agro: i due principali organismi di certificazione Gemma in Svizzera bio.inspecta AG e Bio Test Agro AG sono titolari dell'„Organo di ricorso comune” al quale si è associata anche ICB AG. La commissione di ricorso è costituita da sette esperti indipendenti e competenti.